

Sospensione dei termini per motivi emergenziali senza effetti «a cascata»

Cgt Trento

I giudici tornano sulla pausa introdotta durante il Covid: stop su annualità successive

Alessia Urbani Neri

Le Corti di merito tornano ad affermare il principio secondo cui la sospensione dei termini per l'accertamento, che andavano a scadere durante il periodo emergenziale pandemico, previsti dall'articolo 67 del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito in legge 27/20, trova applicazione solo per gli atti in scadenza durante tale periodo e non "a cascata" anche per le annualità successive.

Così la Cgt di Trento nella decisione n. 190/1/2024 (presidente Serao, relatore Cuccaro) ha sostenuto che la sospensione del decorso dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'articolo 67 opera solo per i termini con scadenza al 31 dicembre 2020 e non per quelli decorrenti anche in tale data. In sostanza, la proroga dei termini varrebbe solo per l'anno colpito dall'evento eccezionale, non essendovi spazio per un'applicazione estesa a tutte le annualità di passaggio e ancora accertabili al 2020.

Nello specifico, l'amministrazione comunale aveva notificato un accertamento per il pagamento dell'Imu dovuta per l'annualità 2017, oltre il termine decadenziale quinquennale, che andava a scadere il 31 dicembre 2022.

La Corte tributaria annullava l'atto impositivo per tardività della notifica, non potendosi applicare la proroga di 85 giorni prevista dal de-

creto Cura Italia, non essendo il termine, nel caso in esame, in scadenza al 31 dicembre 2020.

Chiarisce, poi, la Corte che parimenti: «L'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere il proprio adempimento tributario o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale». Pertanto sia il contribuente che l'ente impositore non possono beneficiare della proroga di 85 giorni, rispettivamente per l'accertamento e per l'assolvimento dell'imposta, con riguardo a tutti gli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 2020.

Quanto sostenuto è coerente con la ratio della normativa in esame che, in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid, ha la finalità di consentire di "distribuire" le notifiche degli atti tributari in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice. Trattasi di norma speciale, che per esigenze di necessità ed urgenza, connesse all'emergenza pandemica, ha derogato alla normativa in tema di termini per l'accertamento e non può, pertanto, estendersi oltre il limite temporale fissato.

Anche l'agenzia delle Entrate sembrerebbe aver recepito l'orientamento dei giudici tributari con l'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, invitando gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo nel rispetto dei termini ordinari di conclusione dei procedimenti impositivi, non operando la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 68 del Dl 18/20.

Ciò significa che gli accertamenti Imu (o comunque con scadenza quinquennale) notificati dall'anno 2017, avvalendosi della proroga di 85 giorni, sono da considerarsi illegittimi.